



STATUTO DELLA A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI BALESTRIERI DI SPINEA

a) STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ARCIERI BALESTRIERI DI SPINEA

TITOLO I

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

1.1 . In data 18/05/2017, è costituita la “COMPAGNIA ARCIERI BALESTRIERI DI SPINEA” Affiliata alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, F.I.T.ARCO.

1.2 . Con il termine “Compagnia” si intende la 1° Compagnia di Arcieri nel comune di Spinea emendamento accettato all'unanimità in data 18/05/2017 prende la denominazione di: A.S.D. Compagnia Arcieri Balestrieri di Spinea, Cod. Fisc. 90179640272, con sede legale presso il domicilio del Presidente, la sede sportiva nella Provincia di Venezia.

1.3 . Lo stemma dell'Associazione raffigura una balestra e un busto di un arciere visto dall'alto con un arco e una balestra i colori rappresentativi sono il blu e giallo colori del comune stesso di Spinea. La scritta A.S.D. Arcieri Balestrieri di Spinea è inserita esternamente.

Art. 2 - FINI ISTITUZIONALI - SCOPI

2.1. Scopo dell'Associazione è quello di praticare e propagandare il tiro con l'arco con fini agonistici e non agonistici, di fornire agli aderenti l'assistenza tecnica, le informazioni e le possibili agevolazioni per l'espletamento dell'attività sportiva dilettantistica.

2.2. L'Associazione non ha alcun indirizzo politico e religioso, non svolge attività commerciale e non ha scopo di lucro.

2.3. L'Associazione si impegna inoltre a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici iscritti all'albo, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

2.4. È caratterizzata altresì dalla democraticità ed uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

2.5. L'Associazione, forma atleti agonisti per le gare di Tiro con l'Arco, nonché promuove l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività arcieristica, nel quadro e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Tiro con l'Arco (F.I.T.ARCO) e dei suoi organi.

2.6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività culturale correlata allo scopo sociale ed istituire corsi presso Istituti scolastici, nonché dedicarsi all'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.

2.7. Nella propria sede, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto ristoro.

2.8. L'Associazione potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, e con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni ed incontri volti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, comprese le zone di competenza delle Sezioni Staccate.

2.9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nonché agli statuti e regolamenti della F.I.T.ARCO Federazione Italiana Tiro Arco, e F.I.T.A. Federazione Internazionale Tiro Arco, cui quest'ultima è affiliata e aderente. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto e Regolamenti, le norme dello Statuto e dei regolamenti della F.I.T.ARCO nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle Associazioni affiliate.

2.10. Per quanto non previsto, si farà riferimento alle norme del codice civile, in particolare dall'art. 36 all'art. 42 e alle leggi che regolano le persone giuridiche private delle associazioni sportive.

Art. 3 - DURATA

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

3.2 Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti anche in forma indiretta avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 commi 190, L. 23.12.1996 n° 662 e s.m.i. fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO II

Art. 4 – SOCI

4.1. Sono soci coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale, sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

4.2. Condizione indispensabile per essere Socio è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo e conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.T.ARCO e dei suoi organi.

4.3. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche. Le domande d'iscrizione all'Associazione devono essere presentate al Presidente, queste saranno esaminate e decise dal Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale diniego è inappellabile, ma deve essere sempre motivato.

4.4. I tesserati sono tenuti al pagamento della quota sociale, che si intende con validità dal 01 novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

4.5. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Il domicilio dei Soci e i recapiti (telefonico, email, ecc) saranno indicati nella domanda di ammissione. I soci, sono tenuti a comunicare tempestivamente al segretario dell'Associazione le eventuali variazioni.

4.6. La domanda del socio minorenni dovrà essere presentata e firmata da chi detiene la patria potestà. L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. Il socio minorenni dovrà essere accompagnato sul campo di tiro dal genitore, o da chi ne fa le veci, dove sarà seguito dall'istruttore della società. In caso di trasferta per gare od allenamenti, il tutore dovrà svincolare da ogni responsabilità l'Associazione, l'istruttore o il socio accompagnatore.

4.7. La quota associativa o contributo associativo non è rivalutabile e non può essere trasferita a terzi.

4.8. La quota di prima iscrizione è calcolata in dodicesimi di effettiva affiliazione.

4.9. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

4.10. La domanda d'ammissione presuppone la conoscenza particolareggiata dello Statuto e del Regolamento Interno, Sportivo e di Giustizia e la sua integrale accettazione.

Art. 5 - CATEGORIE DI SOCI

5.1. La nostra Associazione ammette diverse categorie di soci; con il termine "Socio" si intende l'affiliato alla suddetta Associazione secondo le differenziazioni di seguito specificate. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed escludendone espressamente la temporaneità, i Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci effettivi;

Soci giovanili;

Soci onorari;

Soci delle sezioni staccate;

5.2. Soci effettivi; possono divenire soci effettivi dell'Associazione, le persone fisiche che intendono svolgere attività arcieristica nell'ambito delle attività organizzate dall'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento dell'intera quota sociale, usufruiscono liberamente di tutti gli impianti societari senza pagare ulteriori quote. Sono tenuti ad effettuare i periodici controlli sanitari e si impegnano a vestire la divisa sociale. Tra questi, i soci che intendono diventare agonisti, sono tenuti a comunicarlo al proprio tecnico, il quale verificherà l'effettiva idoneità. Se la richiesta di tesseramento per l'anno successivo avviene entro il 31 ottobre, il socio sarà tenuto a pagare la sola quota sociale. In tutti gli altri casi, la quota sarà maggiorata come da disposizioni federali con un aumento del 20% della penale, per gestione della pratica.

5.3. Soci giovanili; possono divenire soci giovanili dell'Associazione, le persone fisiche che intendono svolgere attività arcieristica nell'ambito delle attività organizzate dall'Associazione e che nell'anno sociale per il quale si

iscrivono o rinnovano l'iscrizione, non compiano più di 20 anni di età. Essi sono tenuti al pagamento del 50% della quota sociale, usufruiscono liberamente di tutti gli impianti societari senza pagare ulteriori quote. Sono tenuti ad effettuare i periodici controlli sanitari e si impegnano a vestire la divisa sociale. Tra questi, i soci che intendono diventare agonisti, sono tenuti a comunicarlo al proprio tecnico, il quale verificherà l'effettiva idoneità. Se la richiesta di tesseramento per l'anno successivo avviene entro il 31 ottobre, il socio sarà tenuto a pagare la sola quota sociale. In tutti gli altri casi la quota sarà maggiorata come da disposizioni federali con un aumento del 20% della penale, per gestione della pratica.

5.4. Soci Onorari; sono coloro che, per particolari benemeritenze vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non corrispondono alcun contributo sociale.

5.5. Soci delle sezioni staccate; i soci delle sezioni staccate sono tali a tutti gli effetti e sono tenuti al pagamento della quota sociale prevista dal Consiglio Direttivo annualmente.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché all'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età, 18 anni.

6.2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti.

6.3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e ad accedere alla Sede sociale, agli impianti adibiti alla pratica di tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 7 – DECADENZA DEI SOCI

7.1. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta del Collegio dei Probiviri, o per il mancato pagamento della quota annuale stabilita entro i termini indicati dallo Statuto (31/10), rimanendo tuttavia vincolato fino al termine del vincolo quadriennale o annuale stabilito dalla Federazione. (Art. 3.20 dello Statuto Federale).

Art. 8 - QUOTE SOCIALI

8.1. Le quote associative dei tesserati si individuano nei seguenti di tipi:

a) - Socio effettivo:

- tesserato pagante il 100% della quota stabilita, usufruisce di tutti i diritti societari.

- dal terzo componente familiare 50% della quota stabilita, usufruiscono di tutti i diritti societari previsti dallo statuto.

b) - Socio giovanile:

- con quota differenziata del 50%, se maggiorenni usufruiscono di tutti i diritti societari previsti dallo statuto

8.2. Le quote delle sezioni staccate saranno decise annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

9.1. Il socio che intende dare le proprie dimissioni dall'Associazione è tenuto a darne comunicazione scritta e firmata al Consiglio Direttivo; le dimissioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno con effetto immediato al ricevimento della comunicazione. Nel caso, la quota anche se parziale non sarà restituita.

9.2. La qualifica di socio si perde.

a) - Per morosità; qualora il tesserato non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei termini e nelle modalità prescritte dal regolamento dell'Associazione. La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo.

b) - Per radiazione; avvenuta per gravi motivi disciplinari su decisione del Collegio dei Probiviri e ratificata con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo. La radiazione deve essere comunicata in forma scritta a tutti gli affiliati, per contro, i motivi di tale decisione verranno comunicati solo al diretto interessato, mediante lettera scritta controfirmata dal Presidente. Il provvedimento di radiazione è appellabile all'Assemblea Straordinaria appositamente indetta. Nel corso di tale Assemblea, alla quale dovrà essere presente il socio interessato (pena la conferma della radiazione), si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il socio rimarrà comunque sospeso, da

ogni attività societaria, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'Associato radiato non può essere più riammesso.

Art. 10 - OSPITI

10.1. Tutti gli arcieri associati alla F.I.T.ARCO, ma non tesserati alla A.S.D. Compagnia Arcieri e Balestrieri di Spinea, che intendono utilizzare i locali sociali per svolgere attività sono tenuti a pagare una quota decisa dal direttivo, salvo differenti delibere espressamente adottate dal Consiglio Direttivo, con l'intento di salvaguardare i tesserati effettivi.

TITOLO III

Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) - L'Assemblea generale dei Soci Arcieri,
- b) - Il Consiglio Direttivo,
- c) - Il Presidente,

11.2. Le cariche e la partecipazione agli organi dell'Associazione sono tutte gratuite.

Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

12.1. L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue delibere prese in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

12.2. Le Assemblee Ordinarie si riterranno regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione da indirsi almeno un'ora dopo, con qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

12.3. Nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, vengono nominati tra i presenti il Presidente e un Segretario, cui spetta il compito di presiedere e verificare lo svolgimento dell'ordine del giorno.

12.4. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria decisa dal Consiglio, è effettuata a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e affissione presso la sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora, da inviarsi almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione stessa, almeno una volta l'anno e non oltre i due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o per scadenza dei mandati.

12.5. Ogni riunione, dovrà essere verbalizzata e firmata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

All'Assemblea ordinaria compete:

- a) - deliberare sulle questioni poste all'ordine del giorno;
- b) - approvare la relazione annuale, morale e tecnica presentata dal Presidente relativa all'attività svolta, ai risultati conseguiti ed ai programmi da svolgere per il futuro;
- c) - approvare il bilancio consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio;
- d) - decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea;
- e) - decidere se accettare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio. Se l'Assemblea, in base alla decisione del Consiglio non accetta l'aumento e/o la diminuzione, verrà ristabilita la quota precedente;
- f) - eleggere alla scadenza del mandato il Presidente e successivamente gli altri membri del Consiglio Direttivo, il collegio dei Proviviri, il rappresentante dei Tecnici e degli Atleti. Gli aventi diritto, potranno candidarsi, o ponendo il loro nome e firma su un apposito elenco esposto presso il campo di tiro, o comunicandolo al segretario dell'Associazione. La lista delle candidature sarà chiusa 48 ore prima dell'Assemblea, inviata successivamente a tutti i soci e comunicata tramite affissione presso la sede.
- g) - ogni candidato Presidente potrà, se lo ritiene opportuno, presentare all'Assemblea una breve relazione introduttiva e d'intenti sulla politica che vorrà portare avanti, con progetti e finalità. Avrà la possibilità, inoltre, di proporre la propria squadra di consiglieri.
- h) - Le delibere dell'Assemblea Ordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti in Assemblea, fermo restando la facoltà di ogni socio, avente diritto al voto, di rappresentare più voti di delega, come indicato nell'art 14.3 .

Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere fatta mediante lettera inviata a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e affissione presso la sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione stessa. Le Assemblee Straordinarie si riterranno regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 dei soci, in seconda convocazione da indirsi almeno un'ora dopo, con qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

13.2. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su invito del Consiglio Direttivo, o quando un numero di soci rappresentanti almeno un terzo dei voti validi, ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo stesso che, qualora sia firmata da tutti i richiedenti, deve provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera alla convocazione. La richiesta di convocazione non può essere respinta senza motivazione scritta.

13.3. L'Assemblea Straordinaria.

- a) - Decide su tutte le questioni che il Consiglio riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria.
- b) - Decide sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) - Decide se accogliere, modificare o annullare il provvedimento di espulsione di un socio che abbia presentato appello.
- d) Delibera nuove elezioni degli organi decaduti prima della normale data qualora la decadenza sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione.
- e) - Per mancanza di candidati consiglieri nella lista dei non eletti, nomina ed elegge un candidato da inserire nel Consiglio.
- f) - Delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione (come art. 26), e/o delle Sezioni Staccate.

g) – Delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, come previsto dal presente Statuto, e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

13.4. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza dei soci con diritto di voto presenti.

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO

14.1. Hanno diritto di voto tutti i soci Onorari, Effettivi e Giovanili compresi quelli delle Sezioni Staccate, in regola con i termini di iscrizione del 100% per l'anno in corso, e aventi compiuti il diciottesimo anno di età alla data dell'Assemblea, ed iscritti al momento dell'inizio dell'Assemblea. In applicazione al diritto di democrazia ogni socio può esprimere soltanto un voto, oltre a rappresentare più voti di delega. In ogni assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria sono ammessi a tutti gli effetti i voti di delega.

14.2. Nelle votazioni elettive, ciascun socio avente diritto al voto potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.

14.3. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di due associati aventi diritto di voto.

14.4. Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo avvengono ogni quattro anni.

14.5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, per alzata di mano, o in qualsiasi modo stabilito al momento.

14.6. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della F.I.T.ARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

TITOLO IV

Art. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Assemblea, le sue cariche non sono remunerative.

15.2. Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 cinque persone (compreso il Presidente).

15.3. Elegge al suo interno, il Vice Presidente e il Segretario.

15.4. Gli elementi del Consiglio Direttivo devono aver rivestito la qualifica di socio negli ultimi 4 (due) anni, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

15.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare tutti i soci iscritti e i rappresentanti delle Sezioni Staccate per presentare le loro problematiche.

15.6 Le cariche che si rendessero vacanti verranno coperte da quei soci che nella votazione elettiva abbiano ricevuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, sia nel ruolo di consigliere che di rappresentante dei tecnici o degli atleti.

15.7. Il Consiglio è regolarmente costituito, quando vi partecipi la maggioranza dei suoi elementi.

15.8. Il Consiglio Direttivo provvede a:

a) - promuovere le iniziative e le attività di cui gli scopi dell'Associazione stessa.

b) - convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

c) - redigere il bilancio consuntivo e preventivo, adempiendo l'obbligo di carattere economico che deriva dalle quote di affiliazione, delle donazioni, e del suo patrimonio.

d) - supportare il Presidente nella redazione della relazione morale e tecnica da presentare all'assemblea annuale dei soci.

e) - dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e curare gli affari di normale amministrazione.

f) - provvedere, con mezzi che riterrà necessari, alla buona conservazione della Sede.

g) - proporre eventuali modifiche allo Statuto che si rendessero necessarie salvo approvazione da parte dell'Assemblea.

h) - aggiornare e modificare il Regolamento Interno, Sportivo e di Giustizia.

i) - decidere sull'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione, e/o Sezioni Staccate.

j) - decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea, ma che rientrano nel Regolamento Interno.

k) - decidere la sospensione cautelare da qualsiasi attività del socio che si renda colpevole nei confronti delle norme dello Statuto, fino al provvedimento emanato dal Collegio dei Probiviri.

l) - proporre all'Assemblea l'ammontare delle Quote Sociali annue ed eventuali contribuzioni straordinarie;

m) - stabilire le quote annuali dei soci dell'Associazione delle singole Sezioni Staccate.

n) - ratificare i responsabili Delegati delle Sezioni Staccate con relativi incarichi;

o) - nominare i Soci Onorari;

p) - nominare eventuali aiutanti, per lo svolgimento della pratica sportiva, da affiancare ai Tecnici facenti parte dell'albo Federale.

q) - coordinare con il Settore Tecnico i relativi compiti.

r) - demandare al Collegio dei Probiviri tutte le questioni riguardanti procedimenti di giustizia.

s) – ratificare la nomina dei Probiviri, del rappresentante dei Tecnici e degli Atleti,

t) - ratificare la sospensione o l'espulsione di un socio come stabilito dal collegio dei Probiviri.

15.9. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono rese note tramite verbale sottoscritto dai suoi componenti.

Art. 16 – DECADENZA DEL CONSIGLIO O DEI SUOI ELEMENTI

16.1. Nel corso del suo mandato il Consiglio Direttivo può sciogliersi per dimissioni di almeno n.3 consiglieri o per dimissioni del Presidente, in tal caso il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria per indire nuove elezioni.

16.2. Le dimissioni singole dei suoi componenti saranno sostituite con il primo dei non eletti. Nel caso non vi fossero, viene convocata un'Assemblea Straordinaria per stabilire tra i nuovi candidati la nomina del sostituto; in mancanza di candidati il Consiglio terminerà ugualmente il suo mandato.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

17.1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, gli spetta la firma sociale, ed è responsabile compiutamente al Consiglio nei confronti dell'Assemblea. Viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 4 (quattro) anni e dovrà essere iscritto all'Associazione in modo continuativo negli ultimi 5 (cinque) anni. Il Presidente può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi (dalla data di approvazione del presente Statuto), salvo che non vi sia alcun candidato; in questo caso il Presidente uscente potrà essere rieletto, in deroga al limite dei tre mandati consecutivi.

a) - Rappresenta l'Associazione nei confronti della F.I.T.ARCO e di tutte le altre organizzazioni arcieristiche.

b) - Delega al Vice Presidente il compimento di taluni atti in caso di suo impedimento temporaneo, o di sua assenza.

c) - Presiede la seduta del Consiglio.

d) - Dispone l'erogazione delle spese ordinarie e straordinarie con il consenso del Consiglio Direttivo nel limite fissato dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea.

e) - Sovrintende all'esatta osservanza del presente Statuto.

f) - Esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio o direttamente dall'Assemblea degli arcieri.

g) – Coadiuvato dal Segretario, compila il libro cassa e gli altri libri contabili previsti per legge necessari a fornire elementi per redigere il consuntivo annuale ed il bilancio preventivo.

Art. 18 - IL VICE PRESIDENTE

18.1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti sostituendolo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

19.1. Il Segretario svolge attività organizzativa e amministrativa nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

a) - Redige i verbali delle riunioni, cura le pratiche amministrative riguardanti le attività agonistiche aggiornando il libro dei soci.

b) - Provvede alle spese ordinarie nei limiti fissati dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio e di competenza, coadiuva il Presidente nel compilare il libro cassa e gli altri libri contabili necessari per fornire gli elementi necessari per redigere il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo, cura inoltre la tenuta di eventuali libri contabili previsti dalla legge.

c) - Il Segretario è personalmente responsabile dei valori che custodisce.

d) - Il Segretario non può provvedere a nessuna spesa se non approvata preventivamente dal Consiglio.

e) - I verbali sono riportati in apposito Libro Verbali Consiglio, anche in forma di pagine disgiunte, custodito dal Segretario dell'Associazione.

Art. 20 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

20.1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di Giustizia dell'Associazione.

a) - Ad esso competono i giudizi sulle violazioni dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei soci e la risoluzione di eventuali controversie tra gli stessi.

b) - Al collegio dei Probiviri, spetta pure la determinazione delle sanzioni da applicare che possono, nei casi gravi, comportare anche la radiazione. Il giudizio è appellabile al Consiglio Direttivo che può ridurre o annullare la sanzione inflitta;

c) in caso di radiazione, questa dovrà essere ratificata con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione è appellabile all'Assemblea Straordinaria.

d) - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci aventi compiuto il venticinquesimo anno di età alla data dell'Assemblea elettiva ed iscritti da almeno 2 (due) anni consecutivi.

e) - Vengono eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria dei soci e durano in carica 4 (quattro) anni.

f) - I posti che si rendessero vacanti verranno coperti da quei soci che nella votazione elettiva abbiano ricevuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di candidati o per dimissioni, sarà cura del Consiglio Direttivo nominare i componenti mancanti.

g) - Un componente del Consiglio Direttivo non può essere eletto per questa carica.

Art. 21 - IL SETTORE TECNICO

21.1. Il Settore Tecnico ha il compito di organizzare l'istruzione e l'allenamento dei soci ed i corsi per neofiti. Le sue decisioni possono riguardare solamente questioni tecniche. Ne fanno parte tutti gli istruttori che si prestano ad operare attivamente nell'Associazione e regolarmente iscritti all'albo federale dei tecnici F.I.T.ARCO. Il rappresentante dei tecnici non può far parte del Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni, verrà nominato in occasione dell'Assemblea Ordinaria dai soli tecnici iscritti all'albo federale e li rappresenterà in sede delle assemblee istituite dalla F.I.T.ARCO.

Art. 22 - RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI

22.1. Analogamente a quanto stabilito per le altre nomine, l'Assemblea Ordinaria provvederà a nominare anche il rappresentante degli atleti. Non può far parte del Consiglio Direttivo e curerà in particolare i rapporti tra atleti e dirigenza. Deve aver rivestito la qualifica di socio negli ultimi 2 (due) anni e dura in carica 4 (quattro) anni.

TITOLO - V

Art. 23 – SEZIONI STACCATE

23.1. Il Consiglio Direttivo della "A.S.D. Compagnia Arcieri e Balestrieri di Spinea" allo scopo di promuovere la pratica e la diffusione del tiro con l'arco potrà dare spazio a gruppi di arcieri geograficamente periferici, istituendo Sezioni Staccate dell'Associazione Arcieri e Balestrieri di Spinea, nei luoghi che riterrà più opportuno, anche in altre città della Regione al fine di raggiungere al meglio gli scopi sociali, nonché di aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi obiettivi sportivi.

23.2. Le Sezioni Staccate potranno utilizzare insieme al logo della "A.S.D. Arcieri Balestrieri di Spinea" anche disegni e/o stemmi approvati dal Consiglio Direttivo inerente alla località in cui si trovano, integrando la denominazione secondo il seguente esempio: ASD Arcieri Balestrieri di Spinea" Sezione di("XXXXXXXXXX nome del comune in cui risiede la sede distaccata).

23.3. Tali Sezioni ed i soci che la compongono sono in tutto e per tutto parte integrante della, "A.S.D. Compagnia Arcieri Balestrieri di Spinea" con la sola particolarità di essere situate territorialmente distanti dalla sede principale di Spinea. Tutti i Soci sono quindi obbligati all'osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno.

23.4. I soci delle Sezioni Staccate possono partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto, fermo restando quanto previsto per le diverse categorie di soci.

23.5. I soci delle Sezioni Staccate, possono fare allenamenti sull'impianto della Sede e delle varie sezioni qualora ne avessero la necessità; le sezioni staccate dovranno, d'altra parte, ospitare i soci della Sede, qualora ne facessero richiesta.

Art. 24 - DESTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

24.1. Il Consiglio Direttivo può essere destituito da un'apposita Assemblea straordinaria per sfiducia espressa a maggioranza assoluta dei tesserati aventi diritto al voto, in caso di irregolarità amministrative, di persistente inerzia e di impossibilità di funzionamento operativo dell'Associazione. La sopradetta Assemblea potrà essere convocata qualora la maggioranza dei soci ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo. In tale evenienza l'Assemblea potrà nominare, scegliendo fra i tesserati, un collegio di Commissari Straordinari, il quale avrà tutti i poteri spettanti al Consiglio Direttivo per un massimo di 6 mesi, e convocherà entro tale data l'Assemblea Straordinaria elettiva.

Art. 25 - ESERCIZIO PATRIMONIALE E FINANZIARIO

25.1. Le entrate dell' Associazione sono costituite:

a) - dalle quote sociali;

b) - da contributi o erogazioni da parte dei soci e non soci, dovuti da corsi per promozione sportiva e/o da formazione extra scolastica;

c) - da contributi da parte della Federazione del CONI e da altri Enti o sponsor;

d) - da introiti complementari presso la sede d'allenamento, o delle Sezioni Staccate in diretta attuazione degli scopi e all'attività istituzionale.

25.2. L'esercizio finanziario si apre il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre in base al bilancio annuale di previsione.

25.3. Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili, lasciti, donazioni o successioni, da avanzi di gestione da riversare sulla gestione dell'anno successivo.

Art. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

26.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno il 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

26.2. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Il patrimonio residuo potrà essere destinato a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, ovvero i fini sportivi.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

27.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

b) REGOLAMENTO INTERNO – SPORTIVO – DI GIUSTIZIA

Art. 1 - DOVERI DEI SOCI

1.1. La sede sportiva è presso l'impianto in via Fornase 95/A, Spinea. Ogni socio è responsabile del campo di tiro e dovrà riferire le eventuali deficienze agli organi del Consiglio.

1.2. Ad ogni socio o ospite sarà assegnata la chiave d'accesso che non dovrà cedere ad altri, nonchè il tesserino annuale dell'Associazione.

1.3. L'ultimo socio rimasto sul campo dopo aver finito l'allenamento, ha l'obbligo di provvedere a chiudere e controllare che tutto sia in ordine.

1.4. Il socio dovrà notificare agli istruttori eventuali neofiti che intendono seguire i corsi, senza prendere iniziative personali.

1.5. Il neofita corsista che si iscrive al corso dovrà essere seguito anche successivamente al termine del corso dall'istruttore, dopo aver concordato con lui gli orari di allenamento, fino al raggiungimento di un livello di buona autonomia e comunque per almeno sei mesi. L'attività sportiva avrà inizio ad avvenuta iscrizione all'Associazione.

1.6. Il socio non dovrà intervenire nell'istruzione del neofita a meno che non ne sia richiesto l'intervento dall'istruttore.

1.7. Ogni socio può partecipare all'attività sportiva societaria, secondo le norme stabilite dal regolamento.

1.8. Ogni socio è tenuto ed obbligato a notificare al Consiglio Direttivo qualsiasi atteggiamento irraguardoso sia esso verbale o scritto rivolto all'ASD o verso i soci.

1.9. Ogni socio dovrà prestare la propria disponibilità all'organizzazione e partecipazione alle manifestazioni sociali e sportive promosse dall'Associazione e partecipare attivamente alla manutenzione del campo, quando richiesto dal Consiglio Direttivo. Ogni socio è responsabile del decoro della struttura e adotterà

tutti gli strumenti necessari per mantenere la stessa in ordine (smaltimento dei rifiuti, taglio erba, sistemazione dei paglioni, rotazione degli stessi, cambio dei bersagli). In palestra arriverà 5 minuti prima e aiuterà i compagni a montare il campo, poi rimarrà fino alla fine e aiuterà a smontare.

1.10. Il Consiglio prenderà provvedimenti disciplinari come da Statuto verso tutti coloro che non si atterranno al regolamento, di cui Art. 6.1. del Regolamento di Giustizia.

Art. 2 – ATTIVITÀ AGONISTICA

2.1. a) - Nelle gare ufficiali il Capitano di squadra rappresenta l'Associazione nei confronti della FITARCO e delle altre società arcieristiche.

b) - Il Capitano di squadra è eletto senza nessuna formalità dal gruppo degli arcieri in gara, selezionando l'atleta più rappresentativo, o con più anni d'anzianità.

c) - Il Capitano di squadra sovrintende al comportamento degli arcieri in gara, con facoltà di sospendere dalla competizione l'arciere che, con il suo comportamento, rechi danno al buon nome della società.

Art. 3 - DIVISA SOCIETARIA

3.1. Per partecipare a gare e quando richiesto dal Consiglio Direttivo, l'arciere dovrà indossare la divisa dell'Associazione, approvata dal Consiglio Direttivo. La divisa recherà lo stemma dell'Associazione; a tale stemma, possono essere affiancati i distintivi delle Sezioni Staccate. Nel caso contrario, il Capitano di squadra potrà invitare il socio a non partecipare alla gara in programma. In caso di rifiuto, l'arciere incorrerà nella procedura di sanzioni di cui Art. 6.1 del Regolamento di Giustizia.

Art. 4 – COMMISSIONE TECNICA

4.1. Ogni tecnico, al quale il Consiglio Direttivo abbia dato parere favorevole e abbia sottoscritto il regolamento dei tecnici, si considera tacitamente facente parte della Commissione Tecnica, a meno di un'esplicita richiesta scritta di esclusione, in questo caso la ASD non provvederà al pagamento della quota di iscrizione all'albo Federale.

4.2. Compito della Commissione Tecnica è la gestione dell'attività arcieristica della società in particolare occupandosi di:

a) - Calendario gare;

b) - Disposizione per la partecipazione ai Campionati Italiani e Regionali;

c) - Attività tecnico-agonistica.

4.3. La Commissione tecnica riferisce della sua attività al Consiglio Direttivo. Inoltre, provvede, all'inizio di ogni stagione agonistica, a redigere il calendario delle gare a cui la A.S.D. intende partecipare con il massimo numero di atleti possibile. Le gare saranno scelte in base a criteri di vicinanza della località di svolgimento, di prestigio dell'Associazione ospitante o d'importanza della gara stessa. Il calendario sarà poi reso noto agli atleti, che potranno così provvedere per tempo alla programmazione della propria attività agonistica.

Art. 5 - SEZIONI STACCATE

5.1. Su richiesta di un significativo numero di soci o là dove si dimostri necessario, può essere costituita una Sezione Staccata.

5.2. I Soci delle Sezioni Staccate dovranno pagare la quota sociale prevista dal Consiglio Direttivo annualmente.

5.3. Le quote delle Sezioni Staccate potranno essere diverse da sezione a sezione e comunque entro i termini stabiliti dallo Statuto.

5.4. Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento interno, che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

5.5. Organi della Sezione Staccate sono l'assemblea periferica dei soci, il consiglio periferico il cui numero dei consiglieri sarà libero e verrà stabilito dall'assemblea.

5.6. Il consiglio periferico nomina nel proprio ambito il Delegato responsabile, che potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per presentare le problematiche di tale sezione distaccata.

5.7. Le Sezioni Staccate dovranno comunicare al Consiglio Direttivo le attività che intraprenderanno, allo scopo di permettere all'Associazione di conoscere esattamente tutte le attività che si svolgono nel territorio e che coinvolgono il nome dell'Associazione, dovranno ricorrere obbligatoriamente alla "A.S.D. Compagnia Arcieri e Balestrieri di Spinea" per l'organizzazione delle gare di calendario, per la pratica dell'attività agonistica in seno alla F.I.T.ARCO, mentre l'attività arcieristica e promozionale a livello locale sarà svolta in piena autonomia dai soci della Sezione Staccata.

5.8. Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente il numero delle Sezioni Staccate affiliate all'Associazione, nonché dello svolgimento di attività didattiche e sociali per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina del tiro con l'arco, nella propria sede o in sezioni staccate, allo scopo di promuovere la pratica e la diffusione del tiro con l'arco.

5.9. Il Consiglio Direttivo può proporre di istituire nuove Sezioni o di sopprimere una delle Sezioni esistenti a seconda delle esigenze dell'Associazione o delle Sezioni Staccate. La decisione sarà comunque dell'Assemblea Straordinaria nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto. Attualmente sono costituite le sezioni staccate di:

1. Sezione di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Sezione di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Sezione di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Art. 6 - SANZIONI

6.1. Il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di richiamare, sospendere a tempo indeterminato da ogni attività societaria, agonistica, e di allenamento, nonché negare il nullaosta di trasferimento a chiunque si renda colpevole di gravi scorrettezze anche verbali o di comportamento nell'ambito della vita associativa. L'avvio di procedimento di sanzione può essere dato da qualsiasi socio, mediante accusa precisa e circostanziata inviata con lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione, il quale darà incarico al Collegio dei Probiviri di verificare le violazioni ed emettere giudizi comminando le eventuali sanzioni. L'azione di sanzione deve essere emessa entro 30 giorni dalla data di notifica e non può essere impugnata, salvo quanto disposto dallo Statuto.

Art. 7 – RIMBORSI PER PARTECIPAZIONE A GARE

7.1. L'Associazione, per promuovere la pratica agonistica del tiro con l'arco, ha previsto alcune tipologie di rimborsi spesa per gli atleti agonisti che partecipano a gare di particolare rilievo sportivo. Tali rimborsi vengono quantificati nella seguente tabella:

qualificazione e partecipazione ai Campionati Italiani Targa, Campagna e Indoor, per tutte le divisioni e classi, rimborso forfettario complessivo per la trasferta, Euro 50,00 giornaliero indipendentemente dalla località di svolgimento del Campionato, oltre alle quote di iscrizione se contemplate.

7.2. Per gli Atleti che conquistano il podio ai Campionati Italiani, come nel comma precedente, viene garantita l'iscrizione gratuita all'Associazione per l'anno successivo.

7.3. Per gli Atleti che partecipano a gare di selezione o di valutazione, definite dalla F.I.T.ARCO per i Gruppi Azzurri, l'eventuale rimborso verrà valutato, caso per caso, dal Consiglio ed in ogni caso non potrà superare Euro 50,00 giornaliero per ogni trasferta. Tale rimborso potrà essere richiesto esclusivamente per la partecipazione a Gare realizzate fuori dalla regione Veneto.

7.4. Sulla base di un bilancio positivo, a discrezione del Consiglio Direttivo, sempre per promuovere l'attività agonistica, saranno premiati gli atleti che avranno partecipato a più di tre gare nel corso dell'anno arcieristico con 5,00 Euro per ogni gara disputata.

Art. 8 - FINALITA' ETICHE SPORTIVE

8.1. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco. L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 9 - NORMA DI RINVIO

9.1. Il presente Regolamento Interno dell'Associazione integra lo Statuto Sociale, si completa con le Disposizioni Federali, con gli Ordini di Servizio emanati dal Consiglio Direttivo, ed entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – BALESTRIERI

10.1 Soci – di buona condotta civile e morale, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Annualmente il Consiglio Direttivo determinerà il numero degli iscrivendi al Gruppo, in base alle disponibilità dei posti verranno di conseguenza aperte le iscrizioni. Chiunque intenda aderire alla A:S:D: Società Arcieri Balestrieri di Spinea deve chiedere l'ammissione al Consiglio Direttivo allegando alla domanda, i seguenti documenti:

certificato di nascita;
certificato di residenza;
certificato di cittadinanza;
certificato penale;
certificato dei carichi pendenti;
certificato di buona condotta;
n° 2 foto tessera.

In caso di non accoglimento della domanda, è ammesso il ricorso al Collegio dei Proviviri che deciderà in maniera definitiva.

10.2 Non è ammessa l'iscrizione a più Gruppi contemporaneamente, tuttavia è consentita la partecipare a manifestazioni in rappresentanza di un altro Gruppo.

10.3 Ogni socio balestriere non può essere iscritto alla Federazione Fitarco ma potrà essere iscritto all'attuale Federazione balestrieri se esistente o alla Federazione balestrieri di prossima costituzione.

10.4 Ogni socio è tenuto: a mantenere una condotta civile e morale irreprensibile nel rispetto delle istituzioni democratiche del Paese e degli Organi rappresentativi e direttivi della Federazione; a divulgare gli scopi della Federazione, la tradizione ed ogni altro aspetto culturale e folkloristico della stessa; a partecipare attivamente alle Assemblee, alle manifestazioni ed ogni altra iniziativa della Federazione o del Gruppo di appartenenza; al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi Direttivi della Federazione; a dare spiegazione in ordine ad eventuali comportamenti ritenuti scorretti, nonché a giustificare le assenze dalla vita attiva della Federazione; al rispetto ed alla cura delle attrezzature, armi, costumi e beni della Federazione; ad adempiere, in modo diligente, decoroso e responsabile agli incarichi affidatigli dagli Organi Direttivi della Federazione

10.5 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, tra i Soci e la Federazione, tra Socio e Gruppo, tra Gruppi, tra Organi Direttivi, in ordine all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, competente a decidere è il Consiglio Direttivo, avverso la decisione di quest'ultimo è ammesso il ricorso al Collegio dei Proviviri.